



# ***Comune di Borgonovo Val Tidone***

***(Provincia di Piacenza)***

**ORIGINALE N. 40**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

---

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2021**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18.30 in videoconferenza sono presenti i signori:

|                               |                 |           |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>1 MAZZOCCHI PIETRO</b>     | <b>Presente</b> |           |                               |                 |
| <b>2 FRANCESCONI DOMENICO</b> | <b>Presente</b> | <b>8</b>  | <b>GERBI ISABELLA</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>3 LUNNI MATTEO</b>         | <b>Presente</b> | <b>9</b>  | <b>CARRA' MARIA RAFFAELLA</b> | <b>Presente</b> |
| <b>4 MONTELEONE GIULIA</b>    | <b>Presente</b> | <b>10</b> | <b>AZZALI CHIARA</b>          | <b>Presente</b> |
| <b>5 SOGNI NICOLA</b>         | <b>Presente</b> | <b>11</b> | <b>MAINI GRAZIANO</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>6 COROLI DAVIDE</b>        | <b>Presente</b> | <b>12</b> | <b>GUASCONI GUIDO</b>         | <b>Presente</b> |
| <b>7 FUSARO TIZIANA</b>       | <b>Assente</b>  | <b>13</b> | <b>POGGI ESTERINA</b>         | <b>Assente</b>  |

Presenti **11**  
Assenti **2**

La presenza e l'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante piattaforma Teams, è stata accertata da parte del Segretario generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Decreto Sindacale n. 26 del 07.11.2020.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale è presente l' Assessore esterno Domenico Mazzocchi. Assiste il Segretario Generale - Dott.ssa MARTA PAGLIARULO- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MAZZOCCHI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

---

---

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2021

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Sindaco;

### **Premesso che:**

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 10/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che “gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29.07.2020 è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.07.2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;
- l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione del suddetto prospetto entrerà tuttavia in vigore solo a seguito dell'adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come specificato dalla Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020;

**Tutto ciò premesso:**

**Considerato che** l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 740, l'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce), è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75 per cento;

**Visti altresì** i seguenti commi dell'art. 1 della legge 160/2019:

- comma 756 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- comma 757 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**Dato atto che:**

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la suddetta limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote nonché il suddetto obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto informatizzato che ne formerà parte integrante decorrono solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 della L. 160/2019. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Preso atto** delle aliquote IMU approvate con riferimento all'anno 2020 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.07.2020;

**Dato atto che** ai fini della determinazione delle aliquote dell'IMU si deve tener conto dell'esigenza di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

**Dato atto** che con Deliberazione n. 122 del 14.12.2020 la Giunta Comunale ha approvato le aliquote dell'IMU per l'anno d'imposta 2021;

**Considerato che**, come indicato nella suddetta Deliberazione, dalle stime elaborate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, così come indicato nell'Allegato A):

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,5 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

**Ritenuto** inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

**Preso atto** dei casi di agevolazione ed esenzione previsti dalla L. n. 160 del 27.12.2019;

**Preso altresì atto** dell'art. 78, comma 3, del c.d. Decreto Agosto, n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126 del 13.10.2020, che prevede l'esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre che vi sia coincidenza tra proprietario e gestore;

**Dato atto** che le suddette esenzioni, qualificandosi come aiuti di Stato, sono subordinate, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

**Considerato che** le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni di gettito IMU per l'anno 2021 pari ad **€ 1.903.000**;

**Visto** l'art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs n. 267/2000;
- dal Revisore Unico dei conti ex art.239, comma 1 lett. b) punto 7 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Aperta la discussione interviene il Consigliere Chiara Azzali della lista “Impegno e passione” annuncia voto contrario in quanto non condivide le misure portanti di questa Amministrazione, in particolare quella di mantenere inalterate le aliquote, in particolare che ciò sia dovuto all'emergenza Covid; l'Amministrazione lo aveva già annunciato prima dell'emergenza;

Il Sindaco precisa che non è l'emergenza Covid la giustificazione delle aliquote al massimo, bensì quella di dare servizi qualificati ai cittadini;

Il Consigliere Chiara Azzali specifica che l'emergenza Covid renderà ancora più pesante ai cittadini le aliquote al massimo;

Il Consigliere Nicola Sogni della lista “Borgonovo cambia” riferendosi all'intervento del Consigliere Azzali pensa di non aver mai sentito che l'Amministrazione avesse detto prima dell'emergenza di non abbassare le aliquote;

Il Consigliere Guido Guasconi della lista “Terza lista” ribatte che ciò venne detto, a seguito di un suo intervento, prima del Covid, in cui aveva previsto, che le aliquote sarebbero diminuite nell'ultimo anno per motivi elettorali;

Il Consigliere Sogni risponde che sono supposizioni, non è a verbale;

Il Sindaco aggiunge che probabilmente si disse che non si sarebbero ridotte le aliquote per motivi elettorali;

Con voti favorevoli otto e tre contrari (Azzali, Maini, Guasconi) espressi per appello nominale;

## **DELIBERA**

- 1) **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021, come da Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,5 per mille;
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,5 per mille;
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
  - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 3) **di stabilire** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
  - 4) **di dare atto** dei casi di agevolazione ed esenzione previsti dalla L. n. 160 del 27.12.2019;
  - 5) **di dare atto** dei casi di esenzione previsti dall'art. 78, comma 3, dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104;
  - 6) **di introitare** i proventi al capitolo 1007/1 "IMU (Imposta Municipale Unica)" del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di predisposizione;
  - 7) **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
  - 8) **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli otto e tre contrari (Azzali, Maini, Guasconi) espressi per appello nominale;

### **DELIBERA**

- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
MAZZOCCHI PIETRO

Il Segretario Generale  
Dott.ssa MARTA PAGLIARULO

---